



## PROVINCIA DI BRINDISI

Area 4 – Ambiente e Mobilità

*Settore Ambiente*

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI

*VA@pec.mase.gov.it*

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali

*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

COLUMNS ENERGY S.P.A

*columnsenergysrl@legalmail.it*

**OGGETTO: [ID: 8051]** Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi del l'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato "AEPV\_01", avente potenza pari a 30,70 MW, e relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro del Comune di Brindisi, in località "Masseria Mazzetta". Proponente: Columns Energy S.p.A.

In riscontro alla nota con la quale codesto spett.le Ministero ha dato avvio al procedimento di cui in oggetto si rappresenta quanto segue.

Dalla documentazione disponibile sul sito di codesto spett.le Ministero si evince che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrovoltico destinato alla produzione di energia elettrica da fonte solare tramite l'impiego di moduli fotovoltaici e la realizzazione di coltivazioni orticole. L'impianto verrà installato a terra utilizzando una tecnologia ad inseguimento solare con movimentazione mono-assiale (da est verso ovest). L'area oggetto di intervento è localizzata all'interno della zona E individuata all'interno della pianificazione comunale di Brindisi, ossia nelle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., con destinazione rurale ad uso prevalentemente agricolo senza particolari caratteristiche o specificità. Gli impianti fotovoltaici sono localizzati in contrada "Mazzetta" del Comune di Brindisi. Il cavidotto di collegamento tra l'impianto e la stazione Utenza di trasformazione MT – AT percorre la strada provinciale San Vito dei Normanni – Mesagne (ex SS 605) e una strada comunale per una lunghezza totale di circa 9 km, giungendo alla sottostazione SSE localizzata in agro di Latiano (BR).

**Considerato che** gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, sono i seguenti:

- le opere di connessione ricadono nell'oasi di protezione faunistico venatoria così come individuata dal Piano Faunistico Venatorio approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 798 del 22/05/2018; in dette oasi di protezione è vietato ogni atto che rechi grave turbamento alla fauna selvatica quale la realizzazione delle opere di connessione di siffatte dimensioni costituiscono;
- l'area d'impianto è prospiciente la strada a valenza paesaggistica la quale risulta, altresì, interessata dalle opere di connessione;
- l'inserimento del cosiddetto "Progetto agro-fotovoltaico" collocato su una estesa superficie, di fatto sottrae spazio identitario ai luoghi e quindi al paesaggio meritevole di tutela, modificando e creando disturbo nella percezione del grande territorio aperto con ampie vedute, dall'evidente connotazione agricola, come quello della Campagna Brindisina;

- la componente fotovoltaica dell'impianto risulta del tutto estranea tanto al paesaggio rurale ed alle tradizioni agroalimentari locali;
- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato;
- con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l'intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d'ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate; le stesse direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina; con riferimento alla realizzazione di impianti agrovoltai in aree rurali, gli Obiettivi di Qualità, gli Indirizzi e le Direttive, di cui alla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, promuovono una accurata scelta localizzativa, su aree già inficiate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, e che, ancorché agricole, abbiano perso i caratteri di naturalità;
- l'impianto fotovoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché di detrattore riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali;
- detto impianto costituisce di fatto una trasformazione non finalizzata all'attività agricola, con strutture, recinzioni, cabine, pali e sistemi antintrusione che snaturano l'area interessata, trasformandola di fatto da area agricola naturale ad area infrastrutturata, contribuendo a consumare e precludere la fruizione di questi territori rurali della Campagna Brindisina.

**Considerato altresì che:**

- l'impianto in questione è a tutti gli effetti un impianto fotovoltaico a cui sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che lo stesso possa essere definito impianto agrovoltai.
- mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico è stata sviluppata in modo particolareggiato nei diversi aspetti strutturali, la descrizione delle attività agricole contiene solo indicazioni per come giustificare tale attività con quella di produzione di energia elettrica;
- la società proponente attiva nel settore delle energie rinnovabili non ha dimostrato il possesso di alcuna concreta esperienza/attività in campo agricolo;
- la zona ove è ubicata l'area d'intervento è interessata da altre proposte di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, incluso agrovoltai; la realizzazione dell'impianto in questione, contribuirebbe a determinare impatti negativi paesaggistici e ambientali oltre che lo stravolgimento di un'estesa porzione del territorio provinciale facendola divenire di fatto un'area produttiva di dimensioni colossali.

Tanto premesso si fa presente che le misure di mitigazione e compensazione previste dal proponente non sono sufficienti a mitigare e compensare gli impatti ambientali.

Per tutto quanto sopra considerato in ragione dei summenzionati impatti negativi questa Provincia, esprime parere non favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993